

33
25-01-2018



COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

I2/36
25 GEN. 2018

IL SINDACO

ASSESSORATO AL BILANCIO, AL LAVORO E ALLE
ATTIVITA' ECONOMICHE

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO PARTECIPAZIONI

Proposta al Consiglio

Proposta di deliberazione prot. n. 5 del 15.01.2018

Categoria _____ Classe _____ Fascicolo _____

Annotazioni _____

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N. 33

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175,
come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione delle
partecipazioni possedute alla data del 23.09.2016

Il giorno 25 GEN. 2018, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta
comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 7 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

RAFFAELE DEL GIUDICE

ASSENTE

MARIO CALABRESE

P

ALESSANDRA CLEMENTE

ASSENTE

GAETANO DANIELE

P

ALESSANDRA SARDU

ASSENTE

ROBERTA GAETA

ASSENTE

CIRO BORRIELLO

MARIA D'AMBROSIO

ANNAMARIA PALMIERI

ENRICO PANINI

CARMINE PISCOPO

P
P
ASSENTE
P
P

Nota Bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P".

Assume la Presidenza: Giudice Luigi de Magistris

Partecipa il Segretario del Comune: Dott. Francesco Naida

IL PRESIDENTE

Constatata la validità della seduta, invita la Giunta a trattare l'argomento indicato in oggetto.

Il Vice Segretario Generale

2

La Giunta, su relazione e proposta del Sindaco, dott. **Luigi De Magistris** e dell'Assessore al Bilancio, al lavoro e alle attività economiche, dott. **Enrico Panini**

Premesso che

- dal 23 settembre 2016 è in vigore il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), emanato in attuazione dell'art. 18, della legge 7 agosto 2015 n. 124;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 9 novembre 2016, depositata il 25 novembre 2016 e pubblicata il 30 novembre 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme contenute nella legge delega n. 124 del 07/08/2015, tra cui "l'art. 18, lett. a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1 a 7, nella parte in cui, in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata";
- detta sentenza, in realtà, non ha prodotto effetti sui decreti attuativi della Legge 124/2015 già approvati, tra cui il T.U. sulle Partecipate, poiché la stessa Corte ha affermato: "Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge 124/2015, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione";
- a seguito della citata pronuncia della Corte Costituzionale il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 è stato integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- le disposizioni del Testo Unico mirano a ridefinire organicamente la disciplina delle società a partecipazione pubblica avendo ad oggetto *"la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta"* (art. 1, comma 1) e *"sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"* (art. 1, comma 2);
- l'art. 4, comma 1, del T.U.S.P. stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società

Atteso che

- il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società
 - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, commi 2:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ovvero, ai sensi dell'art. 4, comma 3 al solo fine di ottimizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, la valorizzazione del patrimonio, quale oggetto sociale esclusivo, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Rilevato che

- per effetto dell'art. 24 entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
- il servizio Partecipazioni ha proposto uno schema di deliberazione di pari oggetto, con prot. n. 51 del 02.10.2017, ritirato in data 12.01.2018 in base alle indicazioni ricevute in sede di Comitato di direzione del 10.01.18, al fine di aggiornare l'atto al 31.12.2017 alla luce degli eventi verificatisi dopo la data di proposizione;

Tenuto conto che

- ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 - piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - 1) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra richiamato;
 - 2) non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e quindi il cui mantenimento non è giustificabile sotto il profilo della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e della compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato;
 - 3) ricadano in una delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2:
 - a) non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra citato;
 - b) risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (soglia prevista nel triennio di prima applicazione, così come stabilito dal art. 26 comma 12-quinquies);
 - e) abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, se non affidatarie della gestione di un servizio d'interesse generale;
 - f) necessitino di contenere i costi di funzionamento;
 - g) necessitino di processi di aggregazione con società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;

Valutati

- le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- il miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Rilevato che

- la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017, ha adottato le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti;



- h
- la ricognizione è adempimento obbligatorio ai sensi dell'art. 24, comma 1;
 - la stessa è stata effettuata in conformità ai sopra indicati criteri, prescrizioni e modello standard, come risultante nella Relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 - ai sensi del citato art. 24, occorre individuare le partecipazioni da alienare e l'alienazione delle stesse deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione;

Ritenuto che

- le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Considerato che

- in base a quanto sopra sussistono le condizioni per l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni in quanto non indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, come dettagliato nelle rispettive schede contenute nella Relazione tecnica allegata sub 1:
 - Ceinge Biotecnologie Avanzate S.C. a r.l., di cui l'Ente detiene il 9,86% delle quote, che svolge attività di ricerca nel campo delle biotecnologie avanzate per conto dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II";
 - Società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A., di cui l'Ente detiene il 12,50% delle azioni, che gestisce servizi aeroportuali;
 - City Sightseeing Napoli s.r.l., che svolge servizi di trasporto turistico su gomma nella città di Napoli e provincia ed in cui l'Ente detiene una partecipazione indiretta pari al 13,24%, per il tramite della propria partecipata totalitaria indiretta Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.;
 - Palazzo Canino s.r.l., che si occupa della conduzione dell'hotel Esedra, con sede nel cosiddetto Palazzo Canino, e di cui l'Ente detiene indirettamente il 13,26% delle quote per il tramite della propria controllata Mostra d'Oltremare S.p.A.;

Preso atto che


- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti delle società e – fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2 del codice civile e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del codice civile;

Tenuto conto che

- la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, con l'eccezione dei casi di cui all'art. 10, c.2, secondo periodo;

Ritenuto che

- per effettuare in modo economicamente conveniente l'alienazione della partecipazione in Ceinge Biotecnologie Avanzate S.C. a r.l., pari al 9,86% delle quote societarie, occorre eccezionalmente procedere mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, c.2, secondo periodo, T.U.S.P., per le ragioni (scheda 03.02 Dir_4) e secondo le modalità (scheda 05.02 Dir_4) analiticamente indicate nella Relazione tecnica allegata sub 1 ;
- occorre altresì, per rendere fattibile quanto rappresentato al punto precedente, approvare il protocollo d'intesa promosso dalla Regione Campania volto a riconfigurare la compagine societaria attraverso il subentro della "Fondazione Pascale" (allegato n. 2);



- il Servizio Partecipazioni, attraverso apposita istruttoria resa con PG/2017/282672 del 10.04.2017, ha ritenuto congruo il riferimento del valore del patrimonio netto al 31.12.2016 per la determinazione del prezzo di cessione della partecipazione (allegato n. 3);

Precisato che

- per le ragioni (scheda 03.02 Dir_6) e secondo le modalità (scheda 05.02 Dir_6) analiticamente indicate nella Relazione tecnica allegata, è stata avviata una procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione di n. 30.000 azioni detenute nella Società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A., pari al 12% del capitale sociale;
- con determinazione n° 2 del 20.07.2017 del servizio Partecipazioni, è stato dato avvio alla procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle azioni della Ge.S.A.C. S.p.A., è stato approvato lo schema del bando di gara ed è stato stabilito come prezzo a base d'asta € 35.290.000,00;
- dopo le prescritte pubblicazioni e la nomina della commissione giudicatrice, si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria, con determinazione n. 5 del 27.10.2017 a favore dell'unico offerente, 2i Sistema Aeroportuale Campano S.p.A., che ha presentato un'offerta di € 35.550.000,00;
- pertanto, dopo le verifiche di rito, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva con determinazione n. 5 del 05.12.2017;

Ritenuto

- di procedere, per le ragioni (scheda 03.02 Ind_2) e secondo le modalità (scheda 05.02. Ind_2) analiticamente espresse nella Relazione tecnica allegata, all'alienazione della partecipazione in City Sightseeing Napoli s.r.l., pari al 13,24% delle quote societarie, detenuta per il tramite di Azienda Napoletana Mobilità S.p.A., partecipata totalitaria indiretta dell'Ente per il tramite di Napoli Holding Srl, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;
- di procedere, per le ragioni (scheda 03.02 Ind_4) e secondo le modalità (scheda 05.02. Ind_4) analiticamente espresse nella Relazione tecnica allegata, all'alienazione della partecipazione in Palazzo Canino s.r.l., pari al 13,26% delle quote societarie, detenuta per il tramite di Mostra d'Oltremare S.p.A. nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

Rilevato che

- con deliberazione del Commissario straordinario di ABC Napoli Azienda Speciale n. 41 del 31.10.2017 si propone al Comune di approvare gli esiti del piano di razionalizzazione e riassetto delle partecipazioni di ABC, che prevede la fusione per incorporazione di Net Service srl, partecipata totalitaria indiretta per il tramite di ABC, nella stessa ABC;

Preso atto che

- il piano di razionalizzazione e riassetto delle partecipazioni di ABC, di cui al punto precedente, ha ad obiettivo il miglioramento organizzativo, l'efficientamento delle risorse, la riduzione della spesa;

Ritenuto

- alla luce delle previsioni normative in merito, in particolare degli artt. 4, 20 e 24 del D. lgs. 175/2016 come integrato dal D.Lgs. 100/2017, doversi procedere alla messa in liquidazione di Net Service Srl, partecipata totalitaria indiretta per il tramite di ABC Napoli Azienda Speciale;

Rilevato che

- l'assemblea dei soci della Mostra d'Oltremare S.p.A., nella seduta del 28 marzo 2017, ha approvato un "Piano Economico-Finanziario quinquennale" basato sul progressivo efficientamento dei costi di funzionamento, sull'incremento dei ricavi commerciali, sull'aumento degli introiti da locazione immobiliare del patrimonio di proprietà, in virtù della messa a reddito degli immobili disponibili, sulla alienazione degli immobili non strategici e sulla ristrutturazione della situazione debitoria;
- nell'interlocuzione con il sistema bancario è emersa la necessità di una rivisitazione del piano e della asseverazione dello stesso da parte di una primaria società di revisione;

- a tal fine, in data 5 maggio 2017, l'assemblea dei soci ha deliberato l'indizione di una procedura selettiva per la scelta dell'*advisor* da incaricare e che, all'esito di tale procedura, il relativo contratto è stato sottoscritto in data 27 luglio 2017;

Ritenuto

- di procedere, per le ragioni (scheda 03.02 Dir_7) e secondo le modalità (scheda 05.01 Dir_7) espresse nella Relazione tecnica allegata, alle azioni di razionalizzazione mediante misure di contenimento/efficientamento dei costi di funzionamento della Mostra d'Oltremare S.p.A., che saranno enucleate dal Piano Economico – finanziario quinquennale, così come riformulato dall'*advisor* incaricato;

Dato atto che

- con deliberazione n. 23 del 31.03.2017, il Consiglio comunale ha già approvato, quale idonea misura di razionalizzazione, il Piano strategico di risanamento stabile e rilancio 2017-2019 della Azienda Napoletana Mobilità S.p.A., partecipata totalitaria indiretta dell'Ente, esercente servizi di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro, detenuta per il tramite della Napoli Holding s.r.l.;
- l'attuazione del Piano prevede, fra le altre, misure di contenimento del costo del personale e mira a realizzare l'equilibrio economico nell'esercizio 2019;
- al punto 16 del citato deliberato n. 23 è prevista variazione motivata delle azioni del Piano strategico di risanamento e in tale quadro l'Azienda Napoletana Mobilità ha depositato in data 22.12.2017 domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- nel piano di riassetto delle società partecipate di cui alle deliberazioni n. 58 e 59 del 2012 del Consiglio Comunale e nella deliberazione di Giunta n. 555 del 2015 è altresì prevista la collocazione sul mercato del 40% del pacchetto azionario di ANM S.p.A.

Ritenuto che

- per le ragioni analiticamente indicate nella Relazione tecnica allegata, è possibile mantenere senza interventi di razionalizzazione le partecipazioni dirette nelle seguenti società:
 - Azienda Servizi Igiene ambientale – Napoli SpA, avente ad oggetto servizi di igiene urbana ed ambientale (scheda 03.02 Dir_2);
 - Napoli Holding Srl, holding del trasporto pubblico locale e dei servizi accessori alla mobilità (scheda 03.02 Dir_8);
 - Napoli Servizi SpA, avente ad oggetto: facility management, gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, pubblicità e pubbliche affissioni, servizi alla persona, assistenza scolastica e trasporto disabili (scheda 03.02 Dir_9).

Rilevato che

- il Centro Agro – Alimentare di Napoli – Società consortile per Azioni (scheda 03.02 Dir_3) costituisce un *asset* patrimoniale strategico che l'Amministrazione intende valorizzare;
- è stata svolta da parte del management aziendale una negoziazione con gli istituti di credito ai fini della ristrutturazione della situazione debitoria. Poiché tale attività non ha avuto esito positivo, è necessario procedere ad un' idonea misura di razionalizzazione, attraverso la predisposizione da parte dell'organo di amministrazione, di un Piano strategico di risanamento stabile e rilancio del Centro Agro – Alimentare;

Dato atto che

- in data anteriore al 23.09.2016 gli organismi partecipati di seguito riportati sono stati oggetto di interventi di razionalizzazione, in quanto posti in liquidazione volontaria:
 - ACN Srl in liquidazione (partecipazione al 25% - schede 03.01 Dir_1 e 03.02 Dir_1);
 - ELPIS Srl in liquidazione (partecipazione al 100% - schede 03.01 Dir_5 e 03.02 Dir_5);

- Napoli Sociale SpA in liquidazione (partecipazione al 100% - schede 03.01 Dir_10 e 03.02 Dir_10);
 - Società per le Iniziative di Recupero di Napoli – Città Storica SpA in liquidazione (partecipazione al 53,46% - schede 03.01 Dir_11 e 03.02 Dir_11);
 - Terme di Agnano SpA in liquidazione (partecipazione al 100% - schede 03.01 Dir_12 e 03.02 Dir_12);
- in riferimento a tali società, a puri fini conoscitivi, sono stati indicati i soli dati contabili nella Relazione tecnica allegata;

Rilevato che

- la partecipazione azionaria in Terme di Agnano SpA in liquidazione, non è detenibile ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016;

Richiamati

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione di Giunta comunale n. 555 del 13.08.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;
- la conseguente relazione illustrativa sui risultati conseguiti, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 852 del 30.12.2016;

Letti

l'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 175/2016, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.100/2017;

Acquisito

il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Ravvisati

i motivi d'urgenza per l'eseguibilità immediata del presente provvedimento ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Si allegano – quali parti integranti del presente atto:

Allegato 1: Relazione tecnica e Scheda riepilogativa sull'esito della ricognizione;

Allegato 2: Protocollo d'intesa promosso dalla Regione Campania volto a riconfigurare la compagine societaria Ceinge Biotecnologie Avanzate S.C. a r.l.;

Allegato 3: Istruttoria resa dal Servizio Partecipazioni con PG/2017/282672 del 10.04.2017.

Allegato 4: deliberazione del Commissario straordinario di ABC Napoli AS n.41 del 31.10.17

Composte complessivamente, da n. 94 pagine, progressivamente numerate.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate, e quindi, redatte dal Dirigente sottoindicato sotto la propria responsabilità tecnica, per cui lo stesso Dirigente sottoscrive la premessa e la parte che segue.

Il Dirigente del Servizio Partecipazioni
dott. Gianfranco Dentate

CON VOTI UNANIMI

**DELIBERA
PROPORRE AL CONSIGLIO**

1. Approvare le premesse e le considerazioni in esse contenute, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intendono qui come integralmente riportate.

2. Approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Napoli alla data del 23 settembre 2016, come da Relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Procedere alla alienazione delle sottoindicate partecipazioni in quanto non indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, come dettagliato nelle rispettive schede contenute nella Relazione tecnica allegata:

- Ceinge Biotecnologie Avanzate S.C. a r.l., di cui l'Ente detiene il 9,86% delle quote, che svolge attività di ricerca nel campo delle biotecnologie avanzate per conto dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" (scheda 05.02 Dir_4);
- Società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A., di cui l'Ente detiene il 12,50% delle azioni, che gestisce servizi aeroportuali (scheda 05.02 Dir_6);
- City Sightseeing Napoli s.r.l., che svolge servizi di trasporto turistico su gomma nella città di Napoli e provincia ed in cui l'Ente detiene una partecipazione indiretta pari al 13,24%, per il tramite della propria partecipata totalitaria indiretta Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. (scheda 05.02 Ind_2);
- Palazzo Canino s.r.l., che si occupa della conduzione dell'hotel Esedra, con sede nel cosiddetto Palazzo Canino, e di cui l'Ente detiene indirettamente il 13,26% delle quote per il tramite della propria controllata Mostra d'Oltremare S.p.A. (scheda 05.02 Ind_4).

4. Stabilire che l'alienazione della partecipazione in Ceinge Biotecnologie Avanzate S.C. a r.l. sia effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, c.2, secondo periodo, T.U.S.P., per le ragioni (scheda 03.02 Dir_4) e secondo le modalità (scheda 05.02 Dir_4) analiticamente indicate nella Relazione tecnica allegata.

5. Dare atto, alla luce dell'apposita istruttoria resa dal Servizio Partecipazioni e richiamata in premessa, della congruità del valore del patrimonio netto al 31.12.2016 quale metodo per la determinazione del prezzo di cessione della partecipazione (allegato n. 3).

6. Dare mandato alla sottoscrizione del protocollo d'intesa promosso dalla Regione Campania (allegato 2).

7. Dare atto che, con determinazione n. 5 del 05.12.2017, è stata aggiudicata in via definitiva, mediante il ricorso all'asta pubblica con il criterio del prezzo migliore, la partecipazione azionaria nella Società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A. pari a n. 30.000 azioni corrispondenti al 12% del capitale sociale, al prezzo di € 35.550.000,00.

8. Procedere alla alienazione, per le ragioni analiticamente espresse nella Relazione tecnica allegata (scheda 03.02 Ind_2), della partecipazione in City Sightseeing Napoli s.r.l., pari al 13,24% delle quote societarie, detenuta per il tramite di Azienda Napoletana Mobilità S.p.A., partecipata totalitaria indiretta dell'Ente per il tramite di Napoli Holding Srl, dando mandato a quest'ultima di incaricare la controllata Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. di mettere in atto la relativa procedura nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione (scheda 05.02 Ind_2).

9. Procedere alla alienazione, per le ragioni analiticamente espresse nella Relazione tecnica allegata (scheda 03.02 Ind_4), della partecipazione in Palazzo Canino s.r.l., pari al 13,26% delle quote societarie, detenuta per il tramite di Mostra d'Oltremare S.p.A., dando mandato a quest'ultima di mettere in atto la relativa procedura nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione (scheda 05.02 Ind_4).

10. Prendere atto della deliberazione del Commissario straordinario di ABC Napoli Azienda Speciale n. 41 del 31.10.2017, nella quale si propone al Comune di approvare gli esiti del Piano di razionalizzazione e

riassetto delle partecipazioni di ABC, che prevede la fusione per incorporazione di Net Service srl, partecipata totalitaria indiretta per il tramite di ABC, nella stessa ABC.

11. Dare atto che il piano di razionalizzazione e riassetto delle partecipazioni di ABC, di cui al punto precedente, ha ad obiettivo il miglioramento organizzativo, l'efficientamento delle risorse, la riduzione della spesa e la valorizzazione delle competenze professionali acquisite dai dipendenti di Net Service.

12. Dare atto che alla luce delle previsioni normative in merito, in particolare degli artt. 4, 20 e 24 del D. lgs. 175/2016 come integrato dal D.Lgs. 100/2017, si dovrebbe procedere alla messa in liquidazione di Net Service Srl, partecipata totalitaria indiretta per il tramite di ABC Napoli Azienda Speciale.

13. Stabilire, al fine di una approfondita analisi delle modalità di un maggior efficientamento e riassetto delle partecipazioni di ABC, anche in considerazione del ruolo che la stessa ABC si appresta a svolgere di gestore unico del Servizio idrico integrato, di escludere temporaneamente dal presente processo di revisione la partecipata indiretta Net Service, fatto salvo il termine di dodici mesi per individuare le misure di razionalizzazione che dovessero rendersi necessarie (scheda 03.02 Ind_3).

14. Procedere, per le ragioni (scheda 03.02 Dir_7) e secondo le modalità (scheda 05.01 Dir_7) analiticamente espresse nella Relazione tecnica allegata, alle azioni di razionalizzazione mediante misure di contenimento/efficientamento dei costi di funzionamento della Mostra d'Oltremare S.p.A., che saranno enunciate dal Piano Economico – finanziario quinquennale, così come riformulato dall'*advisor* incaricato.

15. Dare atto che, con deliberazione n. 23 del 31.03.2017, il Consiglio comunale ha già approvato, quale idonea misura di razionalizzazione, il Piano strategico di risanamento stabile e rilancio 2017-2019 della Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. partecipata totalitaria indiretta dell'Ente, esercente servizi di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro, detenuta per il tramite della Napoli Holding s.r.l. (schede 03.02 Ind_1 e 05.01 Ind_1).

16. Dare atto che al punto 16 della citata delibera n. 23 è prevista variazione motivata delle azioni del Piano strategico di risanamento e in tale quadro l'Azienda Napoletana Mobilità ha depositato in data 22.12.2017 domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

17. Ribadire quanto stabilito nel piano di riassetto delle società partecipate di cui alle deliberazioni n. 58 e 59 del 2012 del Consiglio Comunale nella deliberazione di Giunta n. 555 del 2015, in merito alla collocazione sul mercato del 40% del pacchetto azionario di ANM S.p.A.

18. Mantenere senza interventi di razionalizzazione le partecipazioni dirette nelle seguenti società, per le ragioni analiticamente indicate nella Relazione tecnica allegata:

- Azienda Servizi Igiene ambientale – Napoli SpA, avente ad oggetto servizi di igiene urbana ed ambientale (scheda 03.02 Dir_2);
- Napoli Holding Srl, holding del trasporto pubblico locale e dei servizi accessori alla mobilità (scheda 03.02 Dir_8);
- Napoli Servizi SpA, avente ad oggetto: facility management, gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, pubblicità e pubbliche affissioni, servizi alla persona, assistenza scolastica e trasporto disabili (scheda 03.02 Dir_9).

19. Prendere atto che, per Centro Agro – Alimentare di Napoli – Società consortile per Azioni, l'attività di negoziazione con gli istituti di credito, condotta da parte del management aziendale ai fini della ristrutturazione della situazione debitoria, non ha avuto esito positivo.

20. Procedere per le ragioni (scheda 03.02 Dir_3) e secondo le modalità (scheda 05.01 Dir_3) analiticamente espresse nella Relazione tecnica allegata, ad individuare una necessaria misura di razionalizzazione, dando mandato all'Organo amministrativo del Centro Agro – Alimentare di Napoli – S.c.p.A. di predisporre un idoneo Piano strategico di risanamento stabile e rilancio.



21. Dare atto che in data anteriore al 23.09.2016 gli organismi partecipati di seguito riportati sono stati oggetto di interventi di razionalizzazione, in quanto posti in liquidazione volontaria:

- ACN Srl in liquidazione (partecipazione al 25% - schede 03.01 Dir_1 e 03.02 Dir_1);
- ELPIS Srl in liquidazione (partecipazione al 100% - schede 03.01 Dir_5 e 03.02 Dir_5);
- Napoli Sociale SpA in liquidazione (partecipazione al 100% - schede 03.01 Dir_10 e 03.02 Dir_10);
- Società per le Iniziative di Recupero di Napoli – Città Storica ScpA in liquidazione (partecipazione al 53,46% - schede 03.01 Dir_11 e 03.02 Dir_11);
- Terme di Agnano SpA in liquidazione (partecipazione al 100% - schede 03.01 Dir_12 e 03.02 Dir_12).

22. Precisare che in riferimento a tali società, a puri fini conoscitivi, sono stati indicati i soli dati contabili nella Relazione tecnica allegata.

23. Precisare che la partecipazione azionaria in Terme di Agnano SpA in liquidazione, non detenibile ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 e dunque necessariamente oggetto di ulteriori interventi di razionalizzazione, deve comunque essere alienata integralmente.

24. Demandare al Dirigente del Servizio Partecipazioni la notifica del presente provvedimento agli organismi partecipati interessati all'esecuzione del presente provvedimento.

25. Demandare alla Giunta comunale, per il tramite del Nucleo Direzionale, il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato.

26. Stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa a tutti gli organismi partecipati interessati dalla stessa e sia pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

27. Stabilire, altresì, che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.

28. Stabilire, infine, che copia della presente deliberazione sia inviata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania, ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 3, T.U.S.P..

29. Dare atto che il presente provvedimento non comporta, per l'esercizio corrente e per quelli futuri, impegno di spesa e/o diminuzione di entrata.

30. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

VISTO

Il Direttore Centrale Servizi Finanziari
dott. Raffaella Grimaldi

Il Dirigente del Servizio Partecipazioni
dott. Gianfranco Dentale

Il Sindaco
Luigi de Magistris

L'Assessore al Bilancio, al Lavoro ed
alle Attività economiche
Enrico Panini

Letto confermato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE



M

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 05 DEL 15.01.2018, AVENTE AD OGGETTO:

PROPOSTA AL CONSIGLIO:

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23.09.2016.

Il Dirigente sotto indicato esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addì, 15.01.2018

Il Dirigente del Servizio Partecipazioni
dot. Gianfranco Dentale

Pervenuta in Ragioneria Generale il 25 GEN 2018, Prot I2/36

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta: *V. F.A.*

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di €.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....() del Bilancio 20....., che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	€.....
Impegno precedente	€.....
Impegno presente	€.....
Disponibile	€.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Servizi Finanziari

Servizio Controllo e Registrazione Spese

Napoli 25/01/2018

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000
in ordine allo schema di proposta al Consiglio del Servizio Partecipazioni n.5 del 15/01/2018
12-36 del 25/01/2018

Favorevole.

Trattasi di provvedimento avente carattere ricognitorio redatto dal Dirigente del Servizio competente, ai sensi di quanto previsto dall'art.24 del D.Lgs175/2016. In quanto tale, non risulta immediatamente produttivo di effetti sulla situazione economico finanziaria e o patrimoniale dell'Ente. I bilanci futuri dovranno contenere gli effetti, allo stato non quantificati, derivanti dall'attuazione delle misure previste.

Il Ragioniere Generale

Dott. R. Grimaldi

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dai Servizi proponenti.

Con il provvedimento in oggetto si intende proporre al Consiglio comunale di approvare la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Napoli alla data del 23.9.2016, di disporre l'alienazione di alcune partecipazioni e la razionalizzazione di altre.

Letto il parere di regolarità tecnica che recita: “*Favorevole*”;

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: “*Favorevole. Trattasi di provvedimento avente carattere ricognitorio redatto dal Dirigente del Servizio competente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 175/2016. In quanto tale, non risulta immediatamente produttivo di effetti sulla situazione economico-finanziaria e o patrimoniale dell'Ente. I bilanci futuri dovranno contenere gli effetti, allo stato non quantificati, derivanti dall'attuazione delle misure previste.*”.

Il provvedimento, che perviene nel testo definitivo nell'immediatezza della seduta di Giunta, viene proposto in attuazione dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, in cui si prevede che “[...] entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. [...]”.

La ricognizione in oggetto viene proposta tardivamente rispetto al termine del 30 settembre 2017 fissato dalla norma; si richiama, pertanto, il comma 5 del medesimo articolo 24, in cui si stabilisce che “*In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo [...], il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società*”.

Si pone in evidenza che con il provvedimento in oggetto si propone al Consiglio, in particolare, di disporre l'alienazione delle partecipazioni detenute in Ceinge, Gesac, City Sightseeing Napoli s.r.l, Palazzo Canino e Terme di Agnano s.p.a., di intraprendere azioni di razionalizzazione di ABC e CAAN.

Si pone in evidenza, altresì, che nel dispositivo si richiama quanto previsto dal Consiglio comunale con deliberazione di C.C. n. 23/2017 in merito alla variazione delle misure di risanamento stabilite per ANM s.p.a.; inoltre, con riferimento alle misure di razionalizzazione e riassetto delle partecipazioni di ABC, si richiama il piano di razionalizzazione approvato da tale azienda, nel quale si prevede la fusione per incorporazione della sua partecipata, dando atto, tuttavia che “*si dovrebbe procedere alla messa in liquidazione di Net Service Srl*” e proponendo, pertanto, sostanzialmente, al Consiglio comunale di riservare ad un successivo momento la decisione in merito. Sul punto, richiamando il termine fissato per l'alienazione delle partecipazioni dall'art. 24, comma 5, si rileva che al punto 13 del dispositivo si stabilisce di escludere temporaneamente da tale processo di revisione la Net Service “*fatto salvo il termine di dodici mesi per individuare le misure di razionalizzazione che dovessero rendersi necessarie*”.

VISTO:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Generale




Si richiamano:

- l'art. 3 del D. Lgs. 175/2016, in cui si individuano le forme societarie alle quali le amministrazioni pubbliche possono partecipare;
- l'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, in cui vengono determinate le attività che possono essere oggetto delle società che le pubbliche amministrazioni possono costituire o alle quali possono partecipare;
- l'art. 10 del D. Lgs. 175/2016, in materia di alienazioni di partecipazioni sociali, in cui si prevede che “[...] L'alienazione delle partecipazioni é effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente [...], che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.”; in proposito, con riferimento all'alienazione della partecipazione in Ceinge, dall'atto si rileva che la Regione Campania ha promosso specifico protocollo d'intesa nel quale si prevede, come dichiarato dalla dirigenza nella parte narrativa, che per la determinazione del prezzo di cessione della partecipazione è stato ritenuto congruo far riferimento al valore del patrimonio netto al 31.12.2016;
- l'art. 24, commi 4 e 5, del D. Lgs. 175/2016, in cui si dispone che l'alienazione di cui al citato comma 10 deve essere effettuata entro il termine di un anno dalla conclusione della ricognizione, pena l'impossibilità per l'Ente di esercitare i diritti attribuiti al socio e, fatto salvo il potere di alienare le partecipazioni, le stesse potranno essere liquidate “in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.”. Si richiamano, pertanto, gli articoli 2437 ter e 2437 quater del codice civile, rispettivamente rubricati “Criteri di determinazione del valore delle azioni” e “Procedimento di liquidazione”.

La responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di “favorevole” ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.

Spettano all'organo deliberante le valutazioni conclusive con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

Il Vice Segretario Generale




VISTO:
Il Sindaco

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 33 del 25/01/2018 composta da n. 15 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 94, separatamente numerate.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 25/01/2018 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile



Data e firma per ricevuta di copia del presente
atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio
Segreteria del Consiglio

Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale
in data _____ n° _____

Deliberazione decaduta

Altro

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. del

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. pagine separatamente numerate,

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1); Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2); La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.